



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

3/4-49



Numero di protocollo : AMM22/07/14.018600E

Roma, 21 luglio 2014

AI CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ROMA

AI GABINETTO DEL MINISTRO

e p.c.

SEDE



n. 49.LEG. 21/07/2014.4006471.U

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Si trasmette per il previsto parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, lo schema di regolamento in oggetto.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.



Il Ministro della Giustizia

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed in particolare gli articoli 1, comma 3, e 28, comma 2;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il _____;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con _____ del _____;

Adotta il seguente

REGOLAMENTO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «legge», la legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) «ordine», l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge;

c) «consiglio», l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge e la cui composizione ed elezione è disciplinata dall'articolo 28 della stessa legge e dal presente regolamento;

d) «presidente», il presidente del consiglio di cui alla lettera c).

Capo II

Modalità di svolgimento delle elezioni

Art. 3

(Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi)

1. Il presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio:
 - a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28 della legge;
 - b) determina il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato che deve corrispondere almeno ad un terzo dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all'unità;
 - c) fissa le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.
2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito *internet* istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

Art. 4

(Convocazione elettorale)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.
2. L'avviso della convocazione delle elezioni di cui al comma 1 contiene l'invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature, anche in forma di lista secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere e il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta spedizione. E' affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico.
5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito *internet* istituzionale dell'ordine.
6. Quando il numero degli iscritti all'ordine è superiore a cinquecento, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni di cui al comma 4 può essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonché la pubblicazione mediante il sito *internet* dell'ordine.

Art. 5

(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti

Art. 6

(Candidature)

1. Gli avvocati possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione ad una lista. La candidatura all'interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale.

2. Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibilità, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445.

3. La presentazione di una lista può essere effettuata da un avvocato a ciò delegato a condizione che essa risulti sottoscritta da tutti i suoi componenti.

Art. 7

(Formazione delle liste)

1. Le liste possono recare l'indicazione dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere nella sola ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi ed a quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei componenti della lista, arrotondato per difetto all'unità inferiore.

2. Quando nella lista non vi è la rappresentanza di entrambi i generi o questa sussiste in percentuale inferiore a quella indicata al comma 1, l'indicazione dei nominativi della lista non può superare i due terzi dei componenti complessivamente eleggibili.

3. Ad ogni lista è attribuito, per la sua identificazione, il nome di almeno un componente, ovvero un nome di fantasia.

4. L'eventuale indicazione in lista di un componente non eleggibile o non candidabile, non comporta l'inammissibilità della lista ma esclusivamente la cancellazione del nominativo, senza diritto per il presentatore o per i componenti della lista alla sostituzione.

5. E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura del candidato presente in più liste.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, la candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidato con lista è inserito anche nell'elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista.

Art. 8

(Commissione elettorale)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente del consiglio costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente del consiglio stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati.

2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenza alle operazioni di voto.
3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà.
4. Nella commissione elettorale le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario.
5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. E' coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero non inferiore a quattro di scrutatori, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 11, comma 4, lettera d).
6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.
7. terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numerava le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 9

(Schede elettorali ed espressione del voto)

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.
2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario e reca in calce l'espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei principi previsti dal presente regolamento per le espressioni di voto.
3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.
4. Il voto è espresso esclusivamente attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati.
5. Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le preferenze espresse possono essere pari al numero complessivo dei componenti da eleggere del consiglio, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere.
6. Nei casi diversi di cui al comma 5, l'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, pena la nullità della scheda.

Art. 10

(Seggio elettorale)

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nel luogo indicato dal consiglio e, comunque, nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio.
2. Nel seggio elettorale e devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All'interno del seggio elettorale devono essere esposti e depositati, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori:

- a) l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura;
 - b) l'elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti.
4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.
 5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto.

Art. 11

(Operazioni di voto)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.
2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 8, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.
3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:
 - a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;
 - b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;
 - c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;
 - d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.
5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.
6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.
9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.
10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Art. 12

(Votazione con sistema elettronico)

1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.
2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:
 - a) prevedere un archivio digitale contenente la lista di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e la lista dei candidati;
 - b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre *password* diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due *password* sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è lasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;
 - c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della *password*;
 - d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;
 - e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una "scheda di voto" che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nella apposita urna;
 - f) prevedere il "blocco" al termine del voto di ogni iscritto della postazione, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;
 - g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di "sospensione", disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la "riattivazione" delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le stesse *password* di cui alla lettera b);
 - h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;
 - i) prevedere che al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle tre *password* di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.
3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.
4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

Art. 13

(Scrutinio delle schede)

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:
 - a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza è nulla e non conteggiata;

- b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
 - c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a);
2. Sono nulle le schede che:
- a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 9, salvo quanto previsto al comma 1;
 - b) sono compilati, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
 - c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
 - d) contengono un numero di preferenze superiore a quello consentito;
 - e) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

Art. 14

(Proclamazione degli eletti)

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.
2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.
4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predisponde, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.
6. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.
7. Quando nell'ambito della graduatoria così formata si non risulta rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato, si forma una seconda graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun candidato consenta la composizione del consiglio nel rispetto della quota di un terzo di cui all'articolo 28 della legge. Tale seconda graduatoria viene formata sostituendo i candidati del genere più rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del terzo residuo. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione nell'ipotesi in cui i candidati, risultanti ai primi posti utili per l'elezione, appartengono ad entrambi i generi nel rispetto della quota di almeno un terzo di quello meno rappresentato.
8. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.

Art. 15

(Sostituzione degli eletti)

1. Quando con il subentro operato a norma dell'articolo 28, comma 6, della legge non è possibile coprire le vacanze del consiglio mantenendo l'equilibrio dei generi, si procede entro sessanta giorni a nuove elezioni con le modalità previste dal presente regolamento.

Capo III
Disposizioni finali

Art. 16

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, addì _____

Il Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - recante la "Nuova disciplina della professione forense" - stabilisce che i componenti del consiglio dell'ordine circondariale forense siano eletti dagli iscritti con modalità stabilite in apposito regolamento, adottato secondo la regola generale prevista per i regolamenti attuativi della legge forense dall'articolo 1 della stessa legge.

La fonte regolamentare in questione è richiamata anche dall'articolo 26 della medesima legge di riforma della disciplina della professione forense, laddove gli iscritti all'ordine circondariale forense sono individuati espressamente come elettorato attivo per le elezioni del consiglio dell'ordine stesso, da effettuarsi, appunto, secondo le modalità stabilite con il regolamento in parola.

Ancora, e correlativamente rispetto alle norme citate, l'articolo 27, comma 1, della legge n. 247 del 2012 stabilisce che l'assemblea, costituita dai medesimi avvocati iscritti all'albo (ed agli elenchi speciali), elegge i componenti del consiglio, per il cui ordinario rinnovo quadriennale, è prevista la convocazione e lo svolgimento entro il mese di gennaio successivo alla scadenza del consiglio stesso (articolo 27, comma 4, della legge citata).

A livello di normazione primaria, la quale delimita l'ambito di attuazione del regolamento qui illustrato, l'articolo 28 della legge n. 247 del 2012 stabilisce:

- a) la composizione del consiglio dell'ordine con l'indicazione del numero dei componenti da eleggere in relazione agli iscritti;
- b) la segretezza del voto;
- c) la individuazione dei presupposti per l'elettorato attivo;
- d) le condizioni per l'eleggibilità degli iscritti e le regole di incompatibilità con la carica di consigliere;
- e) le modalità di espressione del numero di voti;
- f) la regola maggioritaria per l'elezione dei candidati votati e le regole suppletive in caso di parità di voti;
- g) il subentro dei non eletti e la disciplina delle ricandidature;
- h) la durata in carica del consiglio, la scadenza ed il regime di *prorogatio*.

Ne deriva che l'ambito di applicazione del regolamento previsto dal comma 2 dell'articolo 28 della legge forense attiene, in generale, alle modalità di svolgimento delle elezioni del consiglio (determinazione dei seggi, convocazione elettorale, propaganda, presentazione delle candidature e delle liste, funzionamento della commissione elettorale e del seggio, schede elettorali ed espressione del voto, svolgimento delle operazioni di voto,

votazione con sistema elettronico, scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti) e la previsione, nei meccanismi attuativi delle predette modalità, del riparto dei consiglieri da eleggere effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi in ossequio a quanto previsto all'articolo 51 della Costituzione. In particolare, la legge prevede che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti, ciò che si realizza anche attraverso una disciplina del voto di preferenza che preveda la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Ancora, l'equilibrio tra i generi, secondo il criterio di riparto stabilito (almeno 1/3 dei consiglieri eletti al genere meno rappresentato), è stabilito dalla legge che venga raggiunto mediante la disciplina sulla modalità di formazione delle liste e sul meccanismo di sostituzione in corso di mandato.

Il provvedimento normativo è strutturato in 17 articoli raccolti in tre capi:

- Capo I Disposizioni generali (artt. 1 e 2);
- Capo II Modalità di svolgimento delle elezioni (artt. 4/15);
- Capo III Disposizioni finali (artt. 16 e 17).

Gli articoli 1 e 2, che compendiano il Capo I, delineano, rispettivamente, l'oggetto del regolamento e forniscono alcune definizioni utili ad una più snella lettura del testo.

L'articolo 3 definisce i compiti del presidente del consiglio in sede di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio (convocazione prevista, a livello di normativa primaria, dall'art. 27 della legge n. 247 del 2012). E' previsto che egli provveda a determinare il numero complessivo di componenti del consiglio nella misura stabilita dall'articolo 28 della legge; a determinare il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato che deve corrispondere almeno ad un terzo dei consiglieri da eleggere, in funzione dell'equilibrio di genere affermato dalla norma primaria; quindi, a fissare le date di svolgimento delle elezioni, che è previsto si tengano per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, compresi tra il lunedì ed il sabato della medesima settimana, e per un tempo, nell'arco di ciascuna giornata, non inferiore a quattro ore consecutive.

Le determinazioni del presidente del consiglio dell'ordine sono soggette a pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ordine e a comunicazione al Consiglio nazionale forense.

L'articolo 4 regola la convocazione elettorale, che avviene da parte del presidente del consiglio dell'ordine (legittimato dalla legge a convocare l'assemblea per le elezioni), il quale, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto e spedisce l'avviso di convocazione a tutti gli aventi diritto al voto con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta spedizione (raccomandata, fax, PEC). E' altresì

prevista l'affissione dell'avviso nei locali del tribunale e la pubblicazione sul sito *internet* dell'ordine.

E' previsto che l'avviso di convocazione contenga, oltre che il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere e il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato, anche l'invito a presentare le candidature, anche in forma di lista, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

In via residuale, per i casi di consigli dell'ordine numerosi (con più di 500 iscritti) che, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni possa essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano del luogo in cui ha sede l'ordine, per almeno due giorni lavorativi in settimane diverse, ferma restando la prevista affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonché la pubblicazione mediante il sito *internet* dell'ordine.

L'articolo 5 detta regole sulla propaganda elettorale, da non potersi svolgere nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto.

L'articolo 6 regola la presentazione delle candidature, che può avvenire, sia individualmente che all'interno di una lista, sino alle ore 12:00 del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto. La lista può essere presentata anche mediante dichiarazione di un avvocato delegato, purché essa risulti sottoscritta da tutti i suoi componenti.

Una specifica disposizione (articolo 7) è destinata a regolare la formazione delle liste nel rispetto del principio della parità di genere affermato nella norma primaria. Quindi, nella sola ipotesi in cui i candidati appartengano ai due generi ed a quello meno rappresentato sia riservato almeno un terzo dei componenti della lista, è previsto che le liste possono recare l'indicazione dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere (così interpretata sistematicamente la disposizione primaria dell'art. 28, comma 3, della legge n. 247 del 2012). Diversamente, quando nella lista non vi sono rappresentanti di entrambi i generi o la rappresentanza sussiste in percentuale inferiore ad un terzo come previsto, l'indicazione dei nominativi della lista non può superare i due terzi dei componenti complessivamente eleggibili.

Dalla natura maggioritaria del sistema elettorale delineato nella legge forense, discende la regola espressamente riportata per cui la candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. Allo stesso modo, l'indicazione, all'interno di una lista, di un candidato ineleggibile, non comporta inammissibilità della lista, ma del singolo candidato.

Il candidato che si presenta in più liste vede decadere la propria candidatura.

All'articolo 8 è contenuta la disciplina della composizione della commissione elettorale (della quale fanno parte oltre al presidente del consiglio stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati; per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, la commissione è coadiuvata da un numero non inferiore a quattro di scrutatori, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati), delle funzioni attribuite alla commissione (verifica le candidature e sovrintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti) e della possibilità che sia strutturata in sottocommissioni nella fase dello spoglio delle schede.

Al presidente della commissione è affidato lo specifico compito, una volta terminate le operazioni di verifica delle candidature, di numerare le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'articolo 9 regola la predisposizione delle schede elettorali e l'espressione del voto da parte degli iscritti.

Per agevolare l'espressione del voto, è previsto che le schede contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere. Specifiche norme sono dettate per la validità delle schede in vista della loro utilizzazione per il voto e per la loro conservazione nel corso delle operazioni.

Le regole sull'espressione del voto sono dettate in conformità al principio sull'equilibrio di genere che informa tutta la disciplina regolamentare. Quindi: il voto è espresso esclusivamente attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati; nel caso in cui il voto sia destinato ad entrambi i generi, le preferenze espresse possono essere pari al numero complessivo dei componenti da eleggere del consiglio, restando fermo il limite massimo pari a due terzi valevole per ciascun genere. Diversamente l'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, a pena di nullità dell'intera scheda.

L'articolo 10 disciplina il seggio elettorale, quale luogo in cui si svolgono le operazioni elettorali, con unque posto nei locali del tribunale ove ha sede in consiglio. All'interno del seggio è previsto che devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto, nonché esposti e depositati, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori sia l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura, sia l'elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti. La

norma in esame disciplina infine, con norma di dettaglio, l'accesso e la permanenza nel seggio elettorale a garanzia di segretezza e regolarità delle operazioni.

Le operazioni di voto presso il seggio, presieduto dallo stesso presidente della commissione e con il segretario della commissione elettorale medesima che svolge le funzioni di segretario del seggio, sono disciplinate dall'articolo 11, che regola le attribuzioni del presidente (verifica della regolare costituzione del seggio elettorale, dichiarazione di apertura della tornata elettorale, decisione sulle eventuali contestazioni, nomina degli scrutatori tra i presenti, non componenti del consiglio e non candidati), i compiti del segretario, le operazioni di chiusura e riapertura del seggio.

L'articolo 12 prevede e disciplina la particolare opzione circa le modalità di votazione, deliberata dal consiglio dell'ordine, consistente nella votazione con sistema elettronico. Sono previste una serie di cautele per l'accesso e l'utilizzazione del sistema informatico. Alle operazioni di voto presiede in tal caso il referente informatico designato dal consiglio dell'ordine che autorizza questa modalità di votazione.

L'articolo 13 individua criteri di validità e di attribuzione del voto in sede di scrutinio. In particolare è previsto che quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, è nulla e non conteggiata la sola preferenza; quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata è univoca e non corrisponde a quello di altro candidato; allorché un candidato sia indicato con uno dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato.

Sono previste ipotesi di nullità dell'intera scheda allorché essa contenga elementi di estraneità al voto e identificativi dell'elettore.

Con l'articolo 14 si chiude il complesso di norme sullo svolgimento delle operazioni elettorali sino alla proclamazione degli eletti. Si prevede la verbalizzazione delle operazioni di scrutinio e la possibilità per tutti gli aventi diritto al voto di essere presenti. All'esito della conta dei voti, viene formata, da parte della commissione elettorale, una prima graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.

E' quindi stabilita la regola che risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

Per garantire l'equilibrio tra generi è prevista la formazione di una seconda graduatoria, laddove non risulti raggiunta la quota di un terzo per il genere meno rappresentato. In questa seconda graduatoria, che sostituisce la prima, ai fini della proclamazione degli eletti, sono

sostituiti i candidati meno votati del genere eccedente con quelli più votati del genere minoritario.

Le operazioni di voto si concludono con la dichiarazione del risultato e la proclamazione degli eletti da parte del presidente del seggio. Di ciò è prevista immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini, con correlativa pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ordine ordine il cui consiglio è rinnovato.

Il Capo II si chiude con una ulteriore disposizione che regola il subentro del primo dei non eletti nel rispetto del mantenimento di equilibrio dei generi e l'ipotesi della rinnovazione delle operazioni elettorali (articolo 15).

Il Capo III raccoglie le disposizioni concernenti la clausola d'invarianza finanziaria (articolo 16) e la specifica entrata in vigore (articolo 17).